

## ► Bonus Donne in Campo pubblicato su G.U. il 26 agosto

In attesa di conoscere le relative modalità operative di Ismea, si trasmettono gli articoli 2 e 5 del Decreto Mipaaf 'Misure in favore dell'imprenditoria femminile in agricoltura' denominato 'Bonus Donne in Campo' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 Agosto scorso.

### Art. 2 - Requisiti dei soggetti beneficiari

Le agevolazioni previste dall'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano alle micro imprese e piccole e medie imprese come definite dal regolamento, in qualsiasi forma costituite, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di aziende agricole, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese;
- b) esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
- c) **essere amministrate e condotte da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto** come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola ovvero, **nel caso di società, essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto** come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola;
- d) avere sede operativa nel territorio nazionale.
- e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- f) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- g) non rientrare tra le imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, punto (14), del regolamento.

### Art. 5. - Spese ammissibili

1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:
  - a) studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato;
  - b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
  - c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
  - d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
  - e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
  - f) servizi di progettazione;

- g) beni pluriennali;
  - h) acquisto di terreni;
  - i) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali e commisurati alla realizzazione del progetto.
2. La spesa di cui alla lettera a) è ammissibile nella misura del 2% del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre, la somma delle spese relative allo studio di fattibilità ed ai servizi di progettazione è ammissibile complessivamente entro il limite del 12% dell'investimento da realizzare.
  3. L'acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'investimento da realizzare.
  4. La potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della capacità produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.
  5. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attività prevista dal progetto.
  6. Non possono essere concessi aiuti per:
    - a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
    - b) impianto di piante annuali;
    - c) lavori di drenaggio;
    - d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi entro ventiquattro mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori;
    - e) acquisto di animali.
  7. I beni di investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. Non sono ammissibili le spese per investimenti di sostituzione di beni preesistenti, i costi dei lavori in economia, e le spese per l'IVA; ai sensi dell'art. 14, paragrafo 7 e dell'art. 17, paragrafo 6, del regolamento, il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.
  8. Non saranno concessi aiuti per investimenti in impianti per la produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili.
  9. Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le spese per gli acquisti o per lavori effettuati prima della data di delibera di ammissione alle agevolazioni.

Per informazioni e approfondimenti contattare Luca REVELLO al seguente recapito: tel. +39 0171 67978

## ► **Bonus comune di Alba per le aziende agricole**

L'Amministrazione comunale di Alba ha stanziato 60 mila euro per sostenere la ripresa economica delle aziende agricole penalizzate dall'emergenza Covid-19.

Possono chiedere il contributo i titolari delle società agricole con sede nel Comune di Alba.

Ogni azienda agricola richiedente riceverà 150 euro, più un contributo in proporzione all'importo versato dall'azienda per la tassa rifiuti (Tari) 2019.

**Le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 di sabato 31 ottobre 2020**, attraverso l'apposito modulo allegato.

Il modulo compilato, completo di tutti gli allegati, firmato ed accompagnato dal documento di identità del richiedente, deve essere inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata [comune.alba@cert.legalmail.it](mailto:comune.alba@cert.legalmail.it), oppure all'indirizzo [protocollo@comune.alba.cn.it](mailto:protocollo@comune.alba.cn.it). Faranno fede la data e l'ora di ricevimento dell'e-mail da parte del sistema.

**I contributi richiesti dalle aziende causa emergenza da Covid-19 non sono cumulabili con eventuali altri contributi richiesti al Comune per la stessa motivazione.**

L'Amministrazione comunale si riserva di sottoporre i dati contenuti nella domanda di concessione del contributo a verifiche a campione circa la loro regolarità.

## ► Nuove disposizioni per i rientri in Italia dall'estero

Il ministro della Salute Roberto Speranza il 21/09 ha firmato la nuova ordinanza che **estende l'obbligo di test molecolare o antigenico** ai cittadini provenienti da **alcune zone della Francia**.

Le zone interessate dall'ordinanza sono le seguenti:

- Alvernia-Rodano-Alpi
- Corsica
- Hauts-de-France
- Île de France
- Nuova Aquitania
- Occitania
- Provenza-Alpi-Costa Azzurra

Tali zone della Francia si aggiungono a Spagna, Croazia, Malta, Grecia per le quali gli obblighi erano stati disciplinati dall'ordinanza del 12 agosto.

Ricordiamo quindi che **per soggiorni o transiti in tali aree scattano i seguenti obblighi** (alternativi tra loro):

- Obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, **nelle 72 ore antecedenti l'ingresso nel territorio nazionale**, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero **entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale** presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; **in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.**

Le persone che hanno soggiornato o transitato in tali aree devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente.

Ricordiamo inoltre che, come per Spagna-Croazia-Malta-Grecia, valgono le stesse eccezioni, quindi "l'obbligo di comunicazione rientro" e "l'obbligo di tampone" **NON SI APPLICANO al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia che è stato in tali aree per esigenze lavorative per un periodo non superiore a 120 ore.**

Oltre a quanto riportato, nell'ordinanza sono presenti 2 novità:

- Bulgaria: da oggi è possibile muoversi liberamente, decade quindi l'obbligo di isolamento fiduciario di 14 gg al rientro in Italia
- Serbia: da oggi gli spostamenti sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono consentiti spostamenti per turismo.

Al rientro in Italia è necessario sottoporsi all'isolamento fiduciario di 14, ma diventa valida l'eccezione delle 120 ore per ragioni lavorative, solo in questo caso decade l'obbligo di isolamento fiduciario.

L'ordinanza avrà **validità fino al 7 ottobre**.

## ► **Indirizzo PEC: dal 1 ottobre pesanti sanzioni per chi non è in regola**

L'art. 37 del Decreto Semplificazioni (DL 16 luglio 2020, n. 76) prevede che entro il 1° ottobre 2020 tutte le società e le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese (oltre che ai professionisti iscritti ad albi e ordini e ai revisori contabili) che non abbiano ancora indicato o aggiornato il proprio indirizzo PEC (o la cui PEC sia stata cancellata d'ufficio) regolarizzino la propria posizione, comunicando il proprio domicilio digitale attivo e univocamente riconducibile all'impresa.

**In caso di mancata regolarizzazione della propria PEC, dopo il 1° ottobre 2020 saranno applicate pesanti sanzioni:**

- per le società da 206 a € 2.064 euro
- per le imprese individuali, da 30 a 1.548 euro

Oltre alla sanzione amministrativa, alle imprese che ne risulteranno prive, verrà assegnata d'ufficio una PEC (domicilio digitale), da parte della Camera di Commercio.

## ► **Chiarimenti sui superi vendemmiali - Campagna 2020/2021**

Con la presente si trasmettono chiarimenti a cura del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani sui superi vendemmiali di alcune denominazioni d'origine per la campagna vendemmiale 2020/2021.

Come da determina: *ATTO DD 496/A1701B/2020 del 22/07/2020 Uve e i mosti eccedenti* la resa fissata nel disciplinare di produzione delle DOCG Barolo e Barbaresco e delle DOC Diano d'Alba, Barbera d'Alba, Dolcetto d'Alba, Nebbiolo d'Alba, Alba e Langhe in tutte le sue tipologie, siano destinati:

- 5% vino
- 15% distillazione o altri usi diversi da Vino consentiti dalla normativa vigente in materia.

Si precisa che **la destinazione d'uso del 15% è da intendersi come: "il prodotto potenziale" ottenuto dalla vinificazione del 15% delle uve eccedenti** la resa fissata nel disciplinare di produzione, che deve successivamente essere destinato a:

- succo d'uva,
- mosto o mosto di uve parzialmente fermentato o vino destinati alla produzione dei prodotti previsti dal Regolamento (UE) n. 251/2014 (vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli)
- vino destinato alla distillazione
- confetture, aceto o altri prodotti consentiti dalla normativa vigente in merito a quanto determinato nel provvedimento in oggetto e alla gestione del caricamento delle uve nella dichiarazione di vendemmia e produzione e dei prodotti finali nel registro telematico.

Si sottolinea che **i documenti di accompagnamento delle partite in uscita dallo stabilimento di produzione dovranno contenere l'indicazione della destinazione d'uso vincolata.**



## ► **Regione Piemonte: contributi per l'acquisto di auto, ciclomotori, motocicli, velocipedi e rottamazione mezzi inquinanti**

La Regione Piemonte annuncia che dopo la metà di ottobre verrà emanato il bando che prevede lo stanziamento di **1.660.000 euro di contributi per l'acquisto di auto, ciclomotori, motocicli, velocipedi e per la rottamazione di mezzi inquinanti.**

Le misure saranno destinate ai **residenti in Piemonte e ai dipendenti di aziende con una sede operativa in Piemonte.**

La delibera approvata in Giunta, prevede **4 linee di intervento:**

- acquisto di veicoli per il trasporto di persone a fronte della rottamazione di veicoli a benzina fino a Euro 3 e diesel Euro 5 incluso.
- l'acquisto di ciclomotori o motocicli a trazione elettrica per il trasporto di persone a fronte di rottamazione fino alla categoria Euro 3;
- l'acquisto di velocipedi;
- il sostegno alla rottamazione di veicoli a benzina o diesel fino alla categoria Euro 3 incluso, senza obbligo di acquisto di altro veicolo

I contributi per l'acquisto di auto, a fondo perduto e cumulabile con altri incentivi, ammonteranno da un minimo di 2.500 euro a 10,000 euro sulla base delle emissioni; per ciclomotori o motocicli elettrici da 2.000 a 4.000 euro, a 150 euro per bicicletta, fino a 1.000 euro per bicicletta cargo per il trasporto di persone a pedalata assistita.

Per la rottamazione senza ulteriore acquisto di altro veicolo si otterranno 250 euro.